



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Prot.n. 29363/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Permanenti II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Presidenti delle Commissioni Speciali  
I e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Misure urgenti per la finanza regionale” Reg. Gen. n. 105**

Ad iniziativa della G. R. – Assessore Giancane.  
Depositata il 27 ottobre 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 e 55 dello Statuto  
**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**Il Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**I, III, IV, V, VI, VII, VIII, Commissione speciale per il controllo dell'utilizzo di tutti i fondi e  
Commissione speciale per il controllo sui siti di smaltimento dei rifiuti per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 27 OTT 2010

**IL PRESIDENTE**



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

| N°  | Del        | A.G.C. | Settore | Servizio |
|-----|------------|--------|---------|----------|
| 680 | 08/10/2010 | 8      | 1       | 3        |

#### Oggetto:

Approvazione d.d.l. "Misure urgenti per la finanza regionale" e d.d.l. "Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" con annesse relazioni.

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9502A0B168AC2E8F26219AAA15CA24234306EA00

Allegato nr. 1 : 9D6904B437E12A87ABFDE5CAF6B6F0C2198D0818

Allegato nr. 2 : 3E6F361250C1107D3E9A3C8C6588F2CC3B1CE909

Allegato nr. 3 : 8DF250202ED76C42CD8BF16EC216BAC218386492

Allegato nr. 4 : 50D1473DB520BA36E9B3E7499B3979744A95A5D5

Allegato nr. 5 : C6F15C6E2510FA35A75B0E50270CEB8E9D1DD2B6

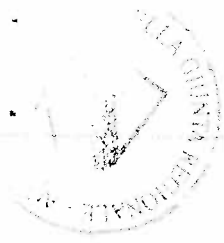
Allegato nr. 6 : 7725C5081AD296B01963329FEA56370D316BD451

Allegato nr. 7 : 6A56F5CBB8783D9179199A623D1EA2514426B8F2

Allegato nr. 8 : AE847A49D5F306822568981526A5C8ECB7CBB075

Allegato nr. 9 : 12E3BA0916E887BF0EA887908C18B81030FC8674





## **Giunta Regionale della Campania**

### **Delibera di Giunta**

**Area Generale di Coordinamento:**

**A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi**

| <b>N°</b> | <b>Del</b> | <b>A.G.C.</b> | <b>Settore</b> | <b>Servizio</b> |
|-----------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 680       | 08/10/2010 | 8             | 1              | 3               |

**Oggetto:**

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Allegato nr. 10 : 7C4785D66C66E6A6A8143952F6750686B34DC22E

Frontespizio Allegato : 37D7E606A7E6C3B99C9266197BCC7586EEFF5002





Deliberazione N.

**DdL.680**Assessore**Assessore Giancane Gaetano**

Area

Settore

8

1

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **08/10/2010**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***Approvazione d.d.l. "Misure urgenti per la finanza regionale" e d.d.l. "Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" con annesse relazioni.***

|     |                 |               |              |                   |
|-----|-----------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1)  | Presidente      | Stefano       | CALDORO      | <b>PRESIDENTE</b> |
| 2)  | Vice Presidente | Giuseppe      | DE MITA      | <b>ASSENTE</b>    |
| 3)  | Assessore       | Vito          | AMENDOLARA   |                   |
| 4)  |                 | Edoardo       | COSENZA      |                   |
| 5)  | "               | Gaetano       | GIANCANE     |                   |
| 6)  | "               | Anna Caterina | MIRAGLIA     |                   |
| 7)  | "               | Severino      | NAPPI        |                   |
| 8)  | "               | Giovanni      | ROMANO       |                   |
| 9)  | "               | Ermanno       | RUSSO        |                   |
| 10) | "               | Pasquale      | SOMMESE      |                   |
| 11) | "               | Marcello      | TAGLIALATELA | <b>ASSENTE</b>    |
| 12) | "               | Guido         | TROMBETTI    |                   |
| 13) | "               | Sergio        | VETRELLA     |                   |
|     | Segretario      | Maria         | CANCELLIERI  |                   |

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

### **PREMESSO**

- che il Consiglio Regionale con legge regionale 21 gennaio 2010, n.2 ha approvato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2010);
- che il Consiglio Regionale con legge regionale 21 gennaio 2010, n.3 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n.92 del 9/2/2010 ha approvato, ai sensi dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7, il bilancio gestionale 2010;

### **PREMESSO, altresì**

che alle Regioni che hanno certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 si applicano le disposizioni di cui all'art.14, commi dal 20 al 24, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122;

### **CONSIDERATO**

- che la Regione Campania non ha rispettato nell'anno 2009 i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno;
- che tra le sanzioni previste vi è il divieto nell'anno 2010 di ricorrere all'indebitamento per finanziare la spesa di investimento (art. 77-ter, comma 15, lettera b, legge 6 agosto 2008, n.133);
- che con l'art.5 della L.R n.3 del 21 gennaio 2010 la Regione Campania ha autorizzato per l'esercizio 2010 il ricorso al mercato finanziario per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale fino ad un limite massimo di euro 447.000.000,00;
- che, attesa l'impossibilità di trovare copertura a tali interventi attraverso il ricorso al mercato finanziario, occorre provvedere al ripristino dei necessari equilibri di bilancio;
- che occorre procedere alla realizzazione di alcuni interventi, la cui copertura finanziaria era assicurata dal ricorso al mercato finanziario;
- che occorre, altresì, incrementare i fondi di riserva che, allo stato, risultano carenti di risorse, al fine di assicurare la necessaria copertura ad eventuali spese che potrebbero manifestarsi nel corso dell'esercizio;
- che per effettuare le suddette operazioni occorre procedere ad una variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale di contabilità 30 aprile 2002, n.7;
- che a tal fine sono stati redatti ed elaborati il d.d.l. "Misure urgenti per la finanza regionale" ed il d.d.l. "Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" che, unitamente alle relative relazioni di accompagnamento, formano parte integrante della presente deliberazione;

### **CONSIDERATO, altresì**

- che la suddetta misura di riequilibrio dei conti regionali, esplicitata attraverso la presentazione dei surrichiamati disegni di legge, rientra tra le misure previste nel redigendo piano di stabilizzazione

finanziaria ex art. 14, comma 22, D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122;

#### **VISTE**

- la legge 6 agosto 2008, n.133;
- la legge 23 dicembre 2009, n.191;
- il D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122;
- la L.R. 30 aprile 2002, n.7;
- la L.R. 21 gennaio 2010, n.2;
- la L.R. 21 gennaio 2010, n.3;
- la D.G.R.C. n.92 del 9/2/2010;

**PROPONE**, e la Giunta a voti unanimi,

#### **DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

- di approvare il d.d.l. "Misure urgenti per la finanza regionale" ed il d.d.l. "Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" che, unitamente alle relative relazioni di accompagnamento, formano parte integrante della presente deliberazione;
- di inoltrare al Consiglio Regionale il presente provvedimento chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza, ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto.

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

|                  |         |     |            |           |              |               |
|------------------|---------|-----|------------|-----------|--------------|---------------|
| DELIBERAZIONE n° | DdL.680 | del | 08/10/2010 | AREA<br>8 | SETTORE<br>1 | SERVIZIO<br>3 |
|------------------|---------|-----|------------|-----------|--------------|---------------|

OGGETTO :

*Approvazione d.d.l. "Misure urgenti per la finanza regionale" e d.d.l. "Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" con annesse relazioni.*

| QUADRO A               | CODICE | COGNOME                           | MATRICOLA | FIRMA |
|------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-------|
| PRESIDENTE   ASSESSORE |        | <i>Assessore Giancane Gaetano</i> |           |       |
| DIRIGENTE SETTORE      |        | <i>Dr. Rosati Bruno</i>           |           |       |
| IL COORDINATORE AREA   |        | <i>Dr. De Angelis Fernando</i>    |           |       |

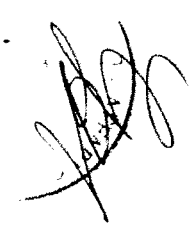
|                                                           |                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| VISTO IL DIRIGENTE SETTORE<br>ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME           | FIRMA                            |
| DATA ADOZIONE                                             | <i>08/10/2010</i> | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA |
|                                                           |                   | <i>22/10/2010</i>                |

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





**REGIONE CAMPANIA**

**DISEGNO DI LEGGE**

**AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA**

**MISURE URGENTI PER LA FINANZA REGIONALE**



## CAPO I

### Disposizioni in materia di equilibrio di bilancio

#### Art. 1

#### Definanziamento spese e rideterminazione risorse

1. Al fine di recepire gli effetti del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 77-ter, comma 15, lettera b, della legge 6 agosto 2008, n. 133 applicato alle regioni che non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 è revocata.
2. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi non rinviabili di cui all'Allegato C della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, sono confermate le seguenti spese già iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010:
  - a) euro 10.000.000,00 per il finanziamento del fondo regionale per l'edilizia pubblica – U.P.B. 1.3.10;
  - b) Euro 5.000.000,00 per indagini geognostiche e geotecniche, nonché per interventi di somma urgenza – U.P.B. 1.1.1;
  - c) euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei contributi ex articolo 64, comma 1, lettera b), L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - U.P.B. 1.1.6;
  - d) euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – U.P.B. 3.10.29;
  - e) euro 20.000.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale per l'acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell'assetto organizzativo delle aziende di trasporto ed investimento per il risanamento. Rimborsi oneri finanziari alle società ferroviarie regionali - U.P.B. 1.57.101;
  - f) euro 197.000.000,00 per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - U.P.B. 1.82.227;
  - g) euro 66.000.000,00 per il finanziamento delle opere di bonifica montana - U.P.B. 1.74.174.
  - h) euro 17.000.000,00 per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 – FEASR – quota regionale – U.P.B. 22.84.245.
3. Gli interventi di cui all'Allegato C della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 diversi da quelli di cui al comma precedente sono definanziati e rifinanziati con successive leggi di bilancio in presenza delle necessarie condizioni di compatibilità finanziaria di lungo periodo.
4. Conseguenzialmente vengono ridotte in termini di competenza e di cassa nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 13.43.86 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2010 per complessivi euro 447.000.000,00 e le corrispondenti autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato C della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 secondo la seguente ripartizione:

|                    |      |               |
|--------------------|------|---------------|
| a) U.P.B. 1.1.5    | euro | 59.000.000,00 |
| b) U.P.B. 1.73.171 | euro | 6.000.000,00  |
| c) U.P.B. 1.74.174 | euro | 45.000.000,00 |
| d) U.P.B. 1.82.227 | euro | 3.000.000,00  |

e) U.P.B. 22.84.245      euro      9.000.000,00

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l'importo di euro 16.000.000,00.

6. Il fondo di riserva per le spese imprevidite iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l'importo di euro 21.429.268,81.

## Art. 2

### Modifiche alla legislazione di spesa

1. Il fondo istituito con l'articolo 68 bis della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, introdotto con l'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è soppresso. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, pari ad euro 10.000.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
2. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, pari ad euro 75.875.000,00, dettagliatamente distinte nella tabella allegata sotto la lettera A, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) per euro 40.875.000,00 relativamente alla lettera f).
3. Il rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 effettuato con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 è revocato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, pari ad euro 8.500.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).
4. Il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 è abrogato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa riferite all'U.P.B. 4.16.41 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 non utilizzate, pari ad euro 30.000.000,00, sono ridotte per euro 30.000.000,00 in termini di competenza e per euro 5.000.000,00 in termini di cassa.
5. I commi 30 e 38 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 sono abrogati. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa sono ridotte in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 100.000.000,00, di cui euro 70.000.000,00 a valere sulla U.P.B. 22.84.245, euro 20.000.000,00 a valere sulla U.P.B. 1.1.5 ed euro 10.000.000,00 a valere sulla U.P.B. 1.3.10. La correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).
6. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 30.000.000,00 ad euro 20.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 10.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

7. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 50.000.000,00 ad euro 30.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 20.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

#### Art. 3

##### Riduzione degli stanziamenti di bilancio

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, sono ridotte in termini di competenza per complessivi euro 101.054.268,81 ed in termini di cassa per complessivi euro 98.185.083,75, così come dettagliatamente indicato nel prospetto che si allega sotto la lettera B.

#### Art. 4

##### Rifinalizzazione della spesa

1. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pari ad euro 30.000.000,00, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, sono destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e vengono riscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla U.P.B. di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pari ad euro 33.923.538,16, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, sono destinati alla manutenzione ordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e vengono riscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla U.P.B. di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

#### Art. 5

##### Lotta all'evasione fiscale

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione in materia di tassa automobilistica regionale stimate in euro 7.000.000,00 confluiscono in termini di competenza e di cassa nella U.P.B. 9.31.72 dello stato di previsione della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

## **Capo II**

### **Disposizioni tributarie**

#### **Art. 6**

##### **Finalità**

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato "tributo", in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito indicata come "legge statale", al fine di disciplinare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso tributario amministrativo.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

#### **Art. 7**

##### **Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari**

1. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione Campania e alla Provincia competente per territorio gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, completi dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dal rilascio.
2. Entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento che ha determinato l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, ovvero entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento che ha disposto l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano alla struttura tributaria della Regione Campania e alla Provincia competente per territorio l'evento verificatosi o il provvedimento adottato.

#### **Art. 8**

##### **Base imponibile e determinazione del tributo**

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'ammontare dell'imposta è fissato nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 3, comma 29, della legge statale ed il suo versamento stabilito secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Ai sensi della classificazione disposta dall'articolo 3, comma 29 della legge statale, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, l'ammontare dell'imposta è determinato in:
  - a) 0,0027 Euro per chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
  - b) 0,0054 Euro per chilogrammo per i rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;

- c) 0,01 Euro per chilogrammo per gli altri rifiuti speciali non pericolosi non rientranti in quelli di cui alla lettera A);
- d) 0,02 Euro per chilogrammo per i rifiuti pericolosi non rientranti tra quelli di cui alla lettera B);
- e) 1) 0,025 Euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;  
 2) 0,0103 Euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani provenienti da raccolta differenziata all'origine;  
 3) 0,0052 Euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferiti in discarica dopo essere stati sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili di cui alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera e), numero 2 del comma 3. In mancanza si applica il regime di cui alla lettera e), numero 1.

5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- b) gli scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio, compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche, secondo quanto stabilito dal successivo comma 6.
- c) le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;
- d) i fanghi palabili;
- e) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati.

6. Gli scarti e i sovralli di cui alla lett. b) del precedente comma 5 conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinate al recupero di materia o di energia.

7. La Giunta regionale individua con proprio atto la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì i tempi di adeguamento. Fino all'adozione di tale provvedimento gli scarti e i sovralli di cui alla lett. b) del precedente comma 5, conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura di cui al comma 3 lettera c).

8. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'articolo 3 comma 40 della legge statale gli scarti e i sovralli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

9. La frazione organica stabilizzata (F.O.S.) utilizzata per la copertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'articolo 190, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9  
Modalità di versamento del tributo

1. Il tributo è versato alla Regione Campania dai soggetti passivi individuati nella legge statale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
2. Il versamento del tributo è effettuato sul conto corrente bancario di tesoreria intestato alla Regione Campania.

Art. 10  
Presentazione della dichiarazione

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti passivi individuati nella legge statale sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione Campania e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge statale.
2. Il modello di dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione e per la trasmissione, è approvato con provvedimento del Dirigente della struttura tributaria della Regione entro il mese di settembre di ciascun anno. Detto provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.C. entro il 31 ottobre dello stesso anno. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende confermato il modello di dichiarazione approvato per l'anno precedente.
3. E' considerata omessa la dichiarazione presentata oltre il termine di cui al comma 1. Essa costituisce comunque titolo per il recupero delle somme dovute come tributo per i quantitativi ivi dichiarati.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rettificate per correggere errori od omissioni che non incidano sulla liquidazione del tributo, non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.

Art. 11  
Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della Regione.
2. Il dirigente della struttura tributaria della Regione, accertata la violazione, provvede, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alla notifica dell'avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. Per tutto quanto non specificamente previsto dalla presente legge in materia di irrogazione di sanzioni e di ravvedimento operoso si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 12 Conferimento di funzioni alle Province

1. Per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 32, della legge statale, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l'eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono conferite alle Province territorialmente competenti.

2. Le somme derivanti dal recupero d'imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla Regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d'imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge statale.

4. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente conferimento di funzioni che contenga:

- a) i dati relativi all'attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;
- b) i dati relativi all'attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 3 comma 32 della legge statale;
- c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;
- d) i dati relativi al contenzioso tributario e all'andamento della riscossione coattiva.

## Art. 13 Sanzioni

1. Ai sensi del comma 31, dell'articolo 3, della legge statale, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, prevista dall'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, si applica la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

2. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da 103,29 euro a 516,46 euro.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione.

4. In caso di discariche abusive, scarico, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 32 della legge statale.

5. Ai sensi del comma 31, dell'articolo 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere estinte, come previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il pagamento, da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto.

#### Art. 14 Decadenza

1. Il termine per l'accertamento del tributo di cui alla presente legge si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'articolo 11 si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 6 della presente legge devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.
5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.
6. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, con istanza indirizzata alla struttura tributaria della Regione Campania, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

#### Art. 15 Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale

1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, 13 aprile 1999, n. 112 e 27 aprile 2001, n. 193, ovvero quelle di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Art. 16 Presunzioni

1. Gli organi addetti ai controlli, determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lettera b). Ove ciò non sia possibile i rifiuti si



presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura viene determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m<sup>3</sup>.

3. In assenza di una caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

#### Art. 17 Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 12, comma 2, il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è acquisito alla U.P.B. del bilancio regionale n. 9.31.73 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi."

2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella U.P.B. del bilancio regionale n. 1.1.5 "Acquedotti e disinquinamenti".

3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale. Detto fondo trova allocazione nella U.P.B. di nuova istituzione dello stato della previsione delle spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 denominata "Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549" e l'impiego delle risorse avverrà con le modalità e secondo le priorità indicate nell'articolo 3, comma 27, della legge statale. Sulla stessa U.P.B. dello stato della previsione delle spesa del bilancio regionale confluiscono anche le somme riversate dalla province ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, viene trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella U.P.B. 1.1.5 "Acquedotti e disinquinamenti".

5. L'erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della Regione della relazione di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 18  
Norme transitorie e finali

1. Gli uffici competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di discarica e di impianto di incenerimento, comunicano alla struttura tributaria della Regione Campania e alla Provincia competente per territorio, gli estremi delle autorizzazioni già rilasciate, compreso quelle cessate, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, 13 e 15 si applicano anche alle attività di controllo relative alle annualità d'imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora decaduto il potere di accertamento dell'Amministrazione.
3. Con riferimento alle medesime annualità d'imposta, per l'attuazione immediata delle prescrizioni di cui all'articolo 12, gli Uffici regionali provvedono a trasferire alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti i verbali di constatazione delle violazioni di cui all'articolo 3, comma 32, della legge statale redatti dagli organi di cui all'articolo 3, comma 33, della medesima legge che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano dato luogo all'emissione di provvedimenti di contestazione ed irrogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.
4. Per la decorrenza delle variazioni dell'ammontare del tributo stabilite all'articolo 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 29, legge statale.

### **CAPO III**

#### **Disposizioni diverse**

##### **Art. 19**

1. L'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009" è abrogato.
2. La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza" ed il relativo regolamento di attuazione n. 1 del 4 giugno 2004 sono abrogati.
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 è sostituito dal seguente:  
"4. Le economie non ancora restituite derivanti dalla esecuzione da parte delle Province e delle Comunità Montane dei progetti della pianificazione forestale previsti dalla legge 7 maggio 1996, n.11, nonché le risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti Enti rinvenienti dalle leggi regionali 3/8/1981, n.55 e 2/8/1982, n.42, in relazione all'articolo 31, comma 5, della Legge Regionale 19/01/2007, n. 1 ed all'articolo 18, comma 3, della Legge Regionale 30/1/2008 n.1, sono utilizzate, dai medesimi Enti, a parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010, di cui alla LR. n. 11/96, in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013. Gli Enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, nel piano programmatico 2010, di cui all'articolo 6 della L.R. n. 11/06."

Art. 20  
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARTE MUTUI ANNI PREGRESSI  
NON REALIZZATI**

| U.P.B.        | CAP. | ANNO | IMPORTO              |
|---------------|------|------|----------------------|
| 1.82.227      | 2113 | 2005 | 2.000.000,00         |
| 1.82.227      | 2113 | 2006 | 2.000.000,00         |
| 6.23.106      | 7842 | 2006 | 500.000,00           |
| 6.23.56       | 408  | 2007 | 875.000,00           |
| 1.82.227      | 2113 | 2007 | 1.000.000,00         |
| 6.23.106      | 7842 | 2007 | 500.000,00           |
| 2.77.190      | 652  | 2009 | 9.000.000,00         |
| 2.83.243      | 4031 | 2009 | 60.000.000,00        |
| <b>TOTALE</b> |      |      | <b>75.875.000,00</b> |

| SPESA |    |     |                |                |               |                   |                    |                | ALLEGATO B |
|-------|----|-----|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|
| UPB   |    |     | COMPETENZA     | DI CUI         |               |                   |                    | CASSA          |            |
|       |    |     |                | CORRENTE       | INVESTIMENTI  | RIMBORSO<br>MUTUI | PARTITE DI<br>GIRO |                |            |
| 1     | 1  | 1   | -2.358.834,90  | -1.688.834,90  | -670.000,00   |                   |                    | -2.358.834,90  |            |
| 1     | 1  | 3   | -257.125,00    | -231.375,00    | -25.750,00    |                   |                    | -257.125,00    |            |
| 1     | 1  | 5   | -7.013.531,61  | -6.927.601,61  | -85.930,00    |                   |                    | -7.013.531,61  |            |
| 1     | 1  | 6   | -450.250,00    | -185.000,00    | -265.250,00   |                   |                    | -450.250,00    |            |
| 1     | 3  | 10  | -12.500,00     | -12.500,00     | 0,00          |                   |                    | -12.500,00     |            |
| 1     | 4  | 11  | -41.250,00     | -41.250,00     | 0,00          |                   |                    | -41.250,00     |            |
| 1     | 55 | 95  | -112.500,00    | 0,00           | -112.500,00   |                   |                    | -112.500,00    |            |
| 1     | 57 | 99  | -33.750,00     | -33.750,00     | 0,00          |                   |                    | -33.750,00     |            |
| 1     | 57 | 101 | -38.465.000,00 | -38.465.000,00 | 0,00          |                   |                    | -38.465.000,00 |            |
| 1     | 73 | 171 | -2.602.000,00  | -2.602.000,00  | 0,00          |                   |                    | -2.602.000,00  |            |
| 1     | 74 | 174 | -13.000,00     | -13.000,00     | 0,00          |                   |                    | -13.000,00     |            |
| 1     | 74 | 175 | -1.850.000,00  | -300.000,00    | -1.550.000,00 |                   |                    | -1.850.000,00  |            |
| 1     | 74 | 176 | -28.750,00     | -25.000,00     | -3.750,00     |                   |                    | -28.750,00     |            |
| 1     | 74 | 178 | -145.000,00    | 0,00           | -145.000,00   |                   |                    | -145.000,00    |            |
| 1     | 75 | 179 | -50.000,00     | 0,00           | -50.000,00    |                   |                    | -50.000,00     |            |
| 1     | 82 | 227 | -462.500,00    | 0,00           | -462.500,00   |                   |                    | -462.500,00    |            |
| 2     | 5  | 12  | -14.500,00     | 0,00           | -14.500,00    |                   |                    | -14.500,00     |            |
| 2     | 8  | 25  | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00          |                   |                    | -15.000,00     |            |
| 2     | 9  | 26  | -312.500,00    | -262.500,00    | -50.000,00    |                   |                    | -312.500,00    |            |
| 2     | 66 | 137 | -25.000,00     | -25.000,00     | 0,00          |                   |                    | -25.000,00     |            |
| 2     | 66 | 140 | -37.500,00     | 0,00           | -37.500,00    |                   |                    | -37.500,00     |            |
| 2     | 66 | 147 | -50.000,00     | 0,00           | -50.000,00    |                   |                    | -50.000,00     |            |
| 2     | 67 | 149 | -8.750,00      | 0,00           | -8.750,00     |                   |                    | -8.750,00      |            |
| 2     | 67 | 150 | -3.000,00      | 0,00           | -3.000,00     |                   |                    | -3.000,00      |            |
| 2     | 67 | 152 | -6.000,00      | -6.000,00      | 0,00          |                   |                    | -6.000,00      |            |
| 2     | 67 | 154 | -290.000,00    | -290.000,00    | 0,00          |                   |                    | -290.000,00    |            |
| 2     | 68 | 156 | -150.000,00    | -107.500,00    | -42.500,00    |                   |                    | -150.000,00    |            |
| 2     | 69 | 160 | -2.500,00      | -2.500,00      | 0,00          |                   |                    | -2.500,00      |            |
| 2     | 69 | 164 | -2.000,00      | 0,00           | -2.000,00     |                   |                    | -2.000,00      |            |
| 2     | 76 | 181 | -452.091,00    | -432.250,00    | -19.841,00    |                   |                    | -452.091,00    |            |
| 2     | 77 | 190 | -50.000,00     | 0,00           | -50.000,00    |                   |                    | -50.000,00     |            |
| 2     | 77 | 191 | -770.000,00    | -295.000,00    | -475.000,00   |                   |                    | -770.000,00    |            |
| 2     | 77 | 194 | -187.500,00    | 0,00           | -187.500,00   |                   |                    | -187.500,00    |            |
| 2     | 78 | 198 | -387.342,75    | 0,00           | -387.342,75   |                   |                    | -387.342,75    |            |
| 2     | 78 | 199 | -165.000,00    | 0,00           | -165.000,00   |                   |                    | -165.000,00    |            |
| 2     | 78 | 200 | -112.500,00    | -112.500,00    | 0,00          |                   |                    | -112.500,00    |            |
| 3     | 10 | 28  | -6.300.000,00  | -6.300.000,00  | 0,00          |                   |                    | -6.300.000,00  |            |
| 3     | 10 | 117 | -313.000,00    | -313.000,00    | 0,00          |                   |                    | -313.000,00    |            |
| 3     | 10 | 119 | -89.500,00     | -89.500,00     | 0,00          |                   |                    | -89.500,00     |            |
| 3     | 11 | 30  | -634.250,00    | -118.000,00    | -516.250,00   |                   |                    | -634.250,00    |            |
| 3     | 11 | 31  | -625.000,00    | -625.000,00    | 0,00          |                   |                    | -625.000,00    |            |
| 3     | 11 | 32  | -2.430.250,00  | -1.417.750,00  | -1.012.500,00 |                   |                    | -2.430.250,00  |            |
| 3     | 12 | 112 | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00          |                   |                    | -5.000,00      |            |
| 3     | 12 | 113 | -250.000,00    | -250.000,00    | 0,00          |                   |                    | -250.000,00    |            |
| 3     | 13 | 36  | -521.250,00    | -271.250,00    | -250.000,00   |                   |                    | -521.250,00    |            |
| 3     | 13 | 115 | -408.250,00    | -408.250,00    | 0,00          |                   |                    | -408.250,00    |            |
| 3     | 14 | 37  | -62.500,00     | -62.500,00     | 0,00          |                   |                    | -62.500,00     |            |
| 3     | 61 | 121 | -171.000,00    | -171.000,00    | 0,00          |                   |                    | -171.000,00    |            |
| 4     | 15 | 40  | -372.750,00    | 0,00           | -372.750,00   |                   |                    | -372.750,00    |            |
| 4     | 16 | 41  | -2.388.750,00  | -2.382.500,00  | -6.250,00     |                   |                    | -2.388.750,00  |            |
| 4     | 16 | 116 | -94.750,00     | -94.750,00     | 0,00          |                   |                    | -94.750,00     |            |
| 4     | 16 | 120 | -172.500,00    | -172.500,00    | 0,00          |                   |                    | -172.500,00    |            |
| 6     | 23 | 49  | -303.250,00    | -303.250,00    | 0,00          |                   |                    | -303.250,00    |            |
| 6     | 23 | 51  | -112.500,00    | -112.500,00    | 0,00          |                   |                    | -112.500,00    |            |
| 6     | 23 | 52  | -152.500,00    | -152.500,00    | 0,00          |                   |                    | -152.500,00    |            |
| 6     | 23 | 54  | -1.520.000,00  | -1.095.000,00  | -425.000,00   |                   |                    | -1.520.000,00  |            |
| 6     | 23 | 55  | -73.000,00     | -73.000,00     | 0,00          |                   |                    | -73.000,00     |            |
| 6     | 23 | 57  | -4.517.400,00  | -4.267.400,00  | -250.000,00   |                   |                    | -4.517.400,00  |            |
| 6     | 23 | 59  | -716.000,00    | -423.500,00    | -292.500,00   |                   |                    | -716.000,00    |            |
| 6     | 23 | 104 | -200.000,00    | -200.000,00    | 0,00          |                   |                    | -200.000,00    |            |
| 6     | 23 | 106 | -60.000,00     | 0,00           | -60.000,00    |                   |                    | -60.000,00     |            |

| SPESA     |                 |                |               |                   |                    |                |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
| UPB       | COMPETENZA      | DI CUI         |               |                   |                    | CASSA          |
|           |                 | CORRENTE       | INVESTIMENTI  | RIMBORSO<br>MUTUI | PARTITE DI<br>GIRO |                |
| 6 23 107  | -42.500,00      | -42.500,00     | 0,00          |                   |                    | -42.500,00     |
| 6 23 222  | -690.000,00     | -690.000,00    | 0,00          |                   |                    | -690.000,00    |
| 6 23 237  | -680.000,00     | -680.000,00    | 0,00          |                   |                    | -680.000,00    |
| 6 80 221  | -17.500,00      | 0,00           | -17.500,00    |                   |                    | -17.500,00     |
| 7 25 46   | -20.000.000,00  | -10.152.000,00 | 0,00          | -9.848.000,00     |                    | -20.000.000,00 |
| 7 29 65   | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                   |                    | 0,00           |
| 7 29 224  | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                   |                    | 0,00           |
| 22 62 7   | -3.000,00       | 0,00           | -3.000,00     |                   |                    | -3.000,00      |
| 22 62 35  | -5.000,00       | -5.000,00      | 0,00          |                   |                    | -5.000,00      |
| 22 84 245 | -185.693,55     | 0,00           | -185.693,55   |                   |                    | -185.693,55    |
|           | -101.054.268,81 | -82.951.211,51 | -8.255.057,30 | -9.848.000,00     | 0,00               | -98.185.083,75 |

## **RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE “MISURE URGENTI PER LA FINANZA REGIONALE”**

### **CAPO I – Disposizioni in materia di equilibrio di bilancio**

La Regione Campania non ha rispettato nell'anno 2009 i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno.

Tra le sanzioni previste vi è il divieto nell'anno 2010 di ricorrere all'indebitamento per finanziare la spesa di investimento (art. 77-ter, comma 15, lettera b, legge 6 agosto 2008, n.133).

Con l'art.5 della L.R. n.3 del 21 gennaio 2010 (legge di bilancio) la Regione Campania ha autorizzato per l'esercizio 2010 il ricorso al mercato finanziario per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale fino ad un limite massimo di euro 447.000.000,00.

Stante l'impossibilità di trovare copertura a tali interventi attraverso il ricorso al mercato finanziario, occorre provvedere al ripristino dei necessari equilibri di bilancio.

Tra le spese, la cui copertura era assicurata dal ricorso al mercato finanziario, sono stati individuati i seguenti interventi da confermare per complessivi euro 325.000.000,00 (art.1, comma 2):

- euro 10.000.000,00 per il finanziamento del fondo regionale per l'edilizia pubblica – U.P.B. 1.3.10;
- Euro 5.000.000,00 per indagini geognostiche e geotecniche, nonché per interventi di somma urgenza – U.P.B. 1.1.1;
- euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei contributi ex art. 64, comma 1, lettera b), L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - U.P.B. 1.1.6;
- euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – U.P.B. 3.10.29;
- euro 20.000.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale per l'acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell'assetto organizzativo delle aziende di trasporto ed investimento per il risanamento. Rimborsi oneri finanziari alle società ferroviarie regionali - U.P.B. 1.57.101;
- euro 197.000.000,00 per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - U.P.B. 1.82.227;
- euro 66.000.000,00 per il finanziamento delle opere di bonifica montana - U.P.B. 1.74.174.
- euro 17.000.000,00 per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 – FEASR – quota regionale – U.P.B. 22.84.245.

Occorre, poi, reperire risorse per integrare lo stanziamento dei fondi di riserva (spese obbligatorie e spese impreviste), atteso che gli stessi allo stato risultano carenti di risorse.



L'incremento dei fondi di riserva si rende necessario per assicurare una provvista finanziaria per far fronte ad eventuali spese obbligatorie o impreviste che potrebbero manifestarsi nel corso dell'esercizio e non trovare capienza negli appositi stanziamenti di bilancio.

L'incremento proposto ammonta complessivamente ad euro 37.429.268,81, di cui euro 16.000.000,00, per spese obbligatorie, ed euro 21.429.268,81, per spese impreviste (art.1, commi 5 e 6).

Ciò premesso, per ripristinare il necessario equilibrio di bilancio, tenendo presente anche l'incremento dei fondi di riserva, occorre procedere così come di seguito indicato.

In primo luogo va ridotta la dotazione finanziaria della U.P.B. 13.43.86 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2010 per complessivi euro 447.000.000,00 (art.1, comma 4).

In secondo luogo va ridotta la spesa collegata ai seguenti interventi, non individuati tra quelli da confermare, la cui copertura non è più assicurata dal ricorso al mercato finanziario (art.1, commi 3 e 4):

|                    |      |                     |
|--------------------|------|---------------------|
| - U.P.B. 1.1.5     | euro | 59.000.000,00       |
| - U.P.B. 1.73.171  | euro | 6.000.000,00        |
| - U.P.B. 1.74.174  | euro | 45.000.000,00       |
| - U.P.B. 1.82.227  | euro | 3.000.000,00        |
| - U.P.B. 22.84.245 | euro | <u>9.000.000,00</u> |

|        |      |                |
|--------|------|----------------|
| Totale | euro | 122.000.000,00 |
|--------|------|----------------|

Occorre, poi, ridurre la spesa stanziata nel bilancio 2010 per ulteriori complessivi euro 160.000.000,00, attraverso le necessarie modifiche alla legislazione di riferimento, così come dettagliatamente indicato ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.2.

Una ulteriore risorsa individuata è stata quella relativa agli interventi non realizzati finanziati con quota parte di mutui anni pregressi già stipulati, per complessivi euro 94.375.000,00, così come dettagliatamente indicato ai commi 1, 2 e 3 dell'art.2.

In questo ultimo caso le risorse in questione sono state riassegnate a parziale copertura dei succitati interventi da confermare.

Si è, inoltre, provveduto a ridurre gli stanziamenti di spesa del bilancio 2010 finanziati con risorse libere dell'ente per un importo complessivo di euro 101.054.268,81 (art.3, comma 1).

Il taglio è stato effettuato, con esclusione delle spese per il personale e per il funzionamento, riducendo del 15% le spese relative al ciclo integrato delle acque ed ai trasporti e del 25% tutte le altre spese, nonchè riasestando l'ammontare della spesa necessaria per il rimborso dei prestiti in corso.

Nell'allegato B al DDL sono dettagliatamente indicati per U.P.B. le decurtazioni effettuate.

Nell'effettuare tale operazione, si è tenuto conto degli impegni registrati in contabilità alla data del 7/9/2010.

Appare opportuno fornire un chiarimento in merito al taglio effettuato alla spesa corrente ammontante ad euro 82.951.211,51.

Al riguardo, si ricorda che il mancato rispetto nell'anno 2009 dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno comporta nell'anno 2010 l'obbligo di assumere impegni per spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (art.77-ter, comma 15, lettera a, legge 6 agosto 2008, n.133).

L'importo minimo dell'ultimo triennio (2007/2009) è quello relativo agli impegni assunti nell'anno 2007 ammontanti, al netto delle spese per sanità, ad euro 2.127.221.095,90.

La spesa corrente iscritta nel bilancio 2010 ammonta complessivamente ad euro 2.591.521.272,89, di cui euro 1.559.497.473,11, finanziata con risorse libere, ed euro 1.032.023.799,78, finanziata con risorse vincolate.

Va, poi, tenuto presente che nella spesa corrente risulta iscritto il fondo per il pagamento dei residui caduti in perenzione che nel corso dell'anno verrà utilizzato per finanziare sia residui perenti di parte corrente reclamati dai creditori che residui perenti derivanti da spesa in c/capitale.

Da un trend storico risulta che circa i due terzi viene utilizzato per spesa in c/capitale ed un terzo per spesa corrente.

Poiché il fondo iscritto in bilancio è pari ad euro 300.000.000,00, occorre ridurre la spesa corrente di circa 200.000.000,00, per cui quest'ultima si assesterà ad euro 2.391.521.272,89 (2.591.521.272,89 – 200.000.000,00).

Da quanto sopra detto la spesa corrente iscritta in bilancio supera di circa 264 milioni di euro la spesa corrente impegnabile (2.391 milioni di euro – 2.127 milioni di euro).

Tenendo presente che la spesa corrente è finanziata anche da risorse vincolate, per cui, qualora non venisse utilizzata, la stessa potrebbe essere reiscritta nel bilancio successivo, è ragionevole prevedere che un taglio di circa 83 milioni di euro possa essere congruo rispetto al limite massimo impegnabile nell'anno 2010 (2.127 milioni di euro), attesa la possibilità di rinviare parte della spesa finanziata con risorse vincolate all'esercizio successivo.

Si è, poi, provveduto a rifinalizzare quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, pari ad euro 63.923.538,16 (art.4, commi 1 e 2), finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, da destinare alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione per euro 30.000.000,00 ed alla manutenzione ordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione per euro 33.923.538,16.

Le risorse di cui sopra, per quanto riguarda la spesa di investimento, sostituiscono in parte gli interventi definanziati in materia di acquedotti e disinquinamenti (U.P.B. 1.1.5) e, per quanto riguarda la spesa corrente, oltre a compensare i tagli effettuati, costituiscono risorse aggiuntive.

Si è registrata, infine, una maggiore entrata di euro 7.000.000,00, atteso il buon andamento del recupero della tassa automobilistica regionale dovuta e non pagata per annualità pregresse (art.5, comma 1).

La manovra di bilancio si può riassumere così come di seguito indicato.

## COMPETENZA

### ENTRATA

|                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Minori entrate per divieto ricorso al mercato finanziario                                   | - 447.000.000,00      |
| - Risorse provenienti da interventi non effettuati a fronte di mutui stipulati anni pregressi | + 94.375.000,00       |
| - Fondi ambiente esercizi pregressi da rifinalizzare                                          | + 63.923.538,16       |
| - Maggiori entrate anno 2010 per recupero tasse auto                                          | + <u>7.000.000,00</u> |
| Totale                                                                                        | - 281.701.461,84      |

### SPESA

|                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - Interventi da non effettuare, la cui copertura era assicurata dal Ricorso al mercato finanziario | - 122.000.000,00       |
| - Riduzione spese attraverso modifiche legislazione di riferimento                                 | - 160.000.000,00       |
| - Riduzione spesa anno 2010                                                                        | - 101.054.268,81       |
| - Incremento fondi di riserva                                                                      | + 37.429.268,81        |
| - Incremento fondi ciclo integrato delle acque                                                     | + <u>63.923.538,16</u> |
| Totale                                                                                             | - 281.701.461,84       |

## CASSA

### ENTRATA

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Minori entrate per divieto ricorso al mercato finanziario | - 447.000.000,00      |
| - Maggiori entrate anno 2010 per recupero tasse auto        | + <u>7.000.000,00</u> |
| Totale                                                      | - 440.000.000,00      |

### SPESA

|                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - Interventi da non effettuare, la cui copertura era assicurata dal Ricorso al mercato finanziario | - 122.000.000,00       |
| - Riduzione spese attraverso modifiche legislazione di riferimento                                 | - 135.000.000,00       |
| - Riduzione spesa anno 2010                                                                        | - 98.185.083,75        |
| - Incremento fondi di riserva                                                                      | + <u>37.429.268,81</u> |
| Totale                                                                                             | - 317.755.814,94       |

## CAPO II – Disposizioni tributarie

In tale capo è disciplinata l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (dall'articolo 6 all'articolo 18), colmando una lacuna recentemente stigmatizzata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28012 del 31 dicembre 2009, affermando che la normazione regionale mai intervenuta, cui la legge statale ha demandato la disciplina di taluni aspetti applicativi del tributo stesso, pur avendo natura integrativa, ha carattere di necessità e non risulta meramente facoltativa, involgendo punti fondamentali per la concreta esigibilità del tributo. Peraltro, l'orientamento della Suprema Corte va consolidandosi (cfr. Sentenze V Sez. Civ. nn.14815 e 14817 del 2010).

Con la Legge Finanziaria del 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") è stato introdotto il "tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi", conosciuto come "ecotassa" o "tassa sulle discariche". Il tributo è stato istituito con le finalità prioritarie di prevenire la produzione dei rifiuti promuovendo ed incentivando il recupero di materia ed energia e, di contro, disincentivando le modalità di smaltimento. Quindi la finalità principale della prestazione imposta è evidentemente quella di attivare un sistema in cui creare le condizioni per privilegiare forme di gestione ambientalmente più compatibili: la raccolta differenziata dei rifiuti, il recupero di materia ed il recupero di energia tramite la termocombustione. L'imposta è dovuta dal gestore dell'impianto di discarica o di incenerimento senza recupero energetico, con diritto di rivalsa sul soggetto che conferisce i rifiuti. Il tributo deve essere versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento.

La legge 549/1995 prevede che la disciplina di dettaglio, legata ad aspetti per lo più di natura applicativa, sia demandata alla legislazione delle singole regioni, le quali hanno la possibilità di stabilire l'entità del tributo speciale, anche discriminando per tipologie di rifiuto.

Il disegno di legge regionale costituisce il presupposto necessario per poter utilizzare, entro i limiti consentiti dalla normativa statale di riferimento, la leva fiscale riconosciuta in materia di tributo speciale e, sostanzialmente, perseguire le finalità stesse del tributo attraverso una maggiore differenziazione per tipologia di rifiuto e modalità di conferimento.

Di seguito si riassumono i contenuti dei diversi articoli del testo del Capo.

- l'art. 6 (Finalità del tributo) sintetizza le finalità della legge regionale e del tributo stesso che sono quelle di favorire la minore produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi, come materia ed energia, come previsto dal comma 24 dell'art. 3, della legge 549/1995, di seguito indicata come legge statale;
- l'art. 7 (Anagrafe degli impianti) stabilisce l'obbligo per i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni alla gestione degli impianti di conferimento a trasmettere le informazioni rilevanti per la gestione del tributo alla Regione e alle Province competenti per territorio;
- l'art. 8 (Base imponibile e determinazione del tributo) prevede le modalità di determinazione del tributo dovuto attraverso la definizione della relativa base imponibile e la definizione degli importi dovuti differenziati per tipologia di rifiuto;
- l'art. 9 (Modalità di versamento del tributo) prevede che le modalità di versamento del tributo speciale da parte dei soggetti passivi siano stabilite con il provvedimento del dirigente della struttura tributaria della Regione di cui al successivo art. 5, comma 3;
- l'art. 10 (Presentazione della dichiarazione) disciplina, in conformità con la legge statale, le modalità di presentazione della dichiarazione annuale e prevede che il modello di dichiarazione,

completo delle istruzioni per la compilazione e la trasmissione, sia approvato con provvedimento del dirigente della struttura tributaria della Regione:

- l'art. 11 (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative) prevede le modalità di constatazione delle violazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 33 della legge statale e quelle di accertamento e di contestazione delle violazioni da parte del dirigente della struttura tributaria della Regione.
- l'art. 12 (Delega alle Province) prevede, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 32 della legge statale, la delega alle Province, territorialmente competenti, delle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso e la riscossione. Le relative somme derivanti dal recupero d'imposta, sanzioni e interessi sono introitate direttamente dalle Province, che, entro il 31 marzo di ogni anno, devono inviare un'apposita relazione alla Regione relativa all'applicazione della normativa.
- l'art. 13 (Sanzioni) prevede le sanzioni per l'omessa o infedele registrazione, per l'omessa dichiarazione, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale.
- l'art. 14 (decadenza) disciplina il termine per l'accertamento delle violazioni da parte dell'ufficio nonché quello di riscossione delle somme dovute in base ad atti di accertamento divenuti definitivi. E' previsto che il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate a titolo di tributo speciale vada esercitato entro cinque anni dal giorno del pagamento.
- l'art. 15 (Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale) prevede l'applicazione della normativa statale in materia di riscossione coattiva ed il rinvio alla normativa statale in materia di giurisdizione tributaria.
- l'art. 16 (Presunzioni) prevede alcune presunzioni cui è possibile ammettere la prova contraria da parte degli interessati per colmare alcune carenze operative riscontrabili nelle fasi di controllo;
- l'art. 17 (Norma finanziaria) riporta sostanzialmente le previsioni della legge statale istitutiva del tributo. Si prevede che il dieci per cento del gettito sia attribuito alle province. Il venti per cento del rimanente gettito affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia ambientale. In forma novativa rispetto alla legge statale una ulteriore quota del cinque per cento viene trasferita alle province a titolo di concorso nelle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8.
- l'art. 18 (Norma transitoria) costituisce la base per effettuare verifiche tendenti ad aggiornare le banche dati utili ai fini della gestione del tributo speciale e regola aspetti applicativi del tributo per annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento dell'Amministrazione.

### **CAPO III – Disposizioni diverse**

**All'art.19, comma 1**, è proposta l'abrogazione della disposizione di cui all'art.19 della legge regionale 19 gennaio 2009, n.1.

L'art. 19 della legge regionale n. 1/2009 affida alla So.re.Sa il compito di gestire i contributi già concessi dalla Regione agli Enti locali, e da questi in parte o in tutto già utilizzati, al fine di ottimizzare gli oneri finanziari in essere.

L'attuazione della suddetta disposizione ha incontrato impedimenti sul piano normativo, in quanto la So.re.Sa avrebbe dovuto svolgere attività assimilabili a quelle riservate ai mediatori creditizi, attività che richiedono, secondo il D.P.R. 28/07/2000, n. 287, il possesso di determinati requisiti e l'iscrizione in un apposito Albo.

**All'art.19, comma 2**, è proposta l'abrogazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n.2 "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza", nonché del relativo regolamento di attuazione n.1 del 4 giugno 2004.

Tale norma ha istituito in via sperimentale per un triennio il reddito di cittadinanza, prevedendo all'art.8 la possibilità di un eventuale prolungamento dell'efficacia della stessa.

Con l'art.4 della legge regionale 19 gennaio 2009, n.1 (finanziaria regionale 2009) il reddito di cittadinanza è stato prorogato per un ulteriore anno.

L'art. 1, comma 26, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (finanziaria regionale 2010) ha prorogato di un ulteriore anno la sperimentazione, assicurando parziale copertura alla norma e subordinando la copertura per l'intero anno alla concessione da parte dello Stato della ulteriore somma necessaria.

Tale copertura non è mai stata concessa.

All'art.2, comma 4, del presente DDL è stata, dunque, proposta la soppressione dell'art.1, comma 26, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, riducendo, per l'effetto, le corrispondenti autorizzazioni di spesa riferite all'U.P.B. 4.16.41 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 non utilizzate, pari ad euro 30.000.000,00.

**All'art.19, comma 3**, è proposta una modifica al comma 4 dell'art.18 della L.R. 19/1/2009, n.1.

La suddetta norma disciplinava l'utilizzazione delle risorse assegnate ex LL.RR. n.55/81 e n.42/82 alle Province ed alle Comunità Montane ancora disponibili, mediante la costituzione di un fondo regionale finalizzato ad interventi di bonifica montana e di difesa del suolo, a cui potessero accedere i suddetti enti attraverso la presentazione di appositi progetti, la cui approvazione era demandata alla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale competente.

Si precisa che la destinazione per interventi destinati alla bonifica ed alla difesa del suolo delle risorse non utilizzate assegnate alle Province ed alle Comunità Montane ex LL.RR. n.55/81 e n.42/82 era stata già disciplinata dall'articolo 31, comma 5, della Legge Regionale 19/01/2007, n. 1 e dall'articolo 18, comma 3, della Legge Regionale 30/1/2008, n.1.

Stante l'impossibilità di reperire attraverso l'indebitamento la necessaria copertura per finanziare il Piano Forestale 2010, si è proceduto a reperire una quota delle risorse occorrenti attraverso la riduzione di una quota parte delle spese libere della Regione (art.3 del DDL).

Per reperire una ulteriore quota di finanziamento del Piano Forestale 2010 si è, invece, provveduto attraverso la modifica del succitato comma 4 dell'art.18 della L.R. 19/1/2009, rifinalizzando a tali interventi le risorse assegnate ex LL.RR. n.55/81 e n.42/82 alle Province ed alle Comunità Montane ancora disponibili, nonché, in aggiunta, le economie non ancora restituite derivanti dalla esecuzione da parte dei suddetti enti dei progetti della pianificazione forestale previsti dalla legge 7 maggio 1996, n.11.